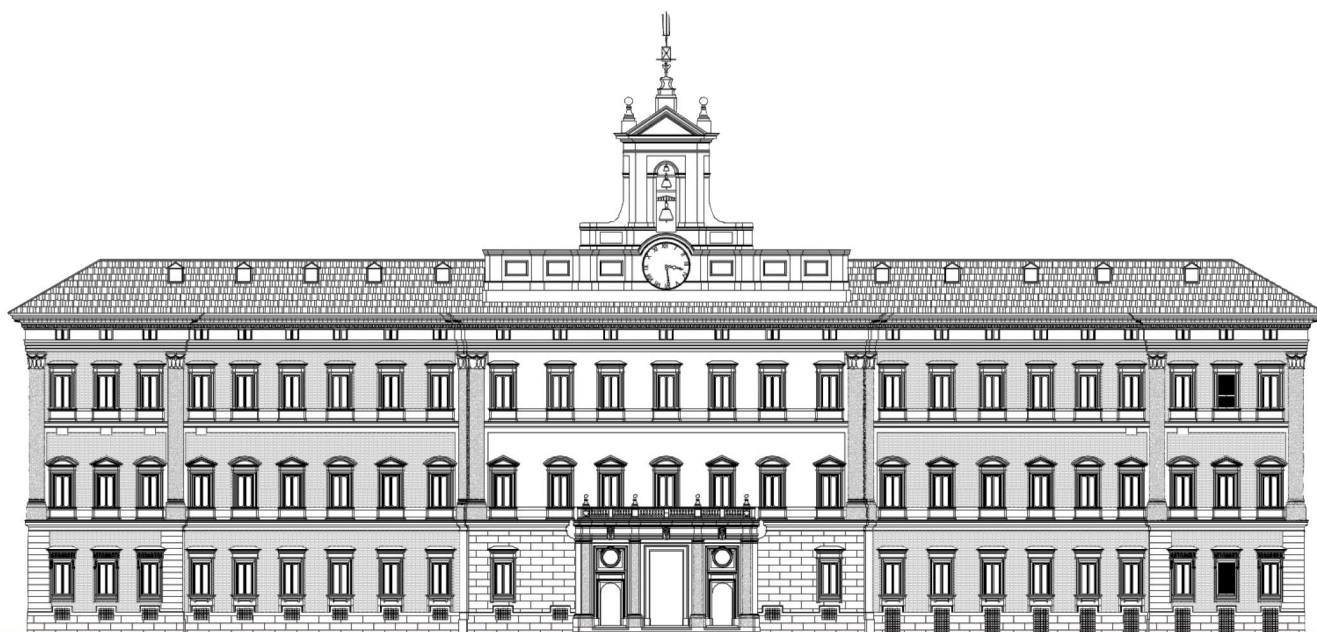




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2589

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a
Roma l'8 giugno 2023

(Approvato dal Senato – A.S. 1446)

N. 396 – 11 novembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2589

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a
Roma l'8 giugno 2023

(Approvato dal Senato – A.S. 1446)

N. 396 – 11 novembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO.....	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 11 DELL'ACCORDO	- 6 -
COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN.....	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2589
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Gruppioni (FDI)
Commissioni competenti:	III (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 1446), reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione Bilancio del Senato (seduta n. 378 del 6 maggio 2025), ha espresso parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in esame.

Alla Camera, il disegno di legge di ratifica è stato assegnato, in sede referente, alla III Commissione (Affari esteri). Il provvedimento è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 disposizioni finanziarie.

L'Accordo, di cui si dispone la ratifica, si compone invece complessivamente di 15 articoli. Si esaminano di seguito le disposizioni del disegno di legge e dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore del provvedimento

Le norme del disegno di legge recano l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le disposizioni finanziarie (articolo 3) e la data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 4).

In particolare, l'articolo 3 indica gli oneri derivanti dagli articoli 3 ("Settori di cooperazione"), 9, paragrafo 2 (gruppi di lavoro con compiti di consulenza, assistenza ed analisi) e 10 ("Riunione e consultazioni"), pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e valuta gli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, paragrafo 1 (Comitato congiunto di cooperazione strategica) in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025. Agli stessi oneri si provvede, nella misura di 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1). Viene, inoltre, disposto che, ad eccezione delle sopra richiamate disposizioni dell'Accordo, dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente (articolo 3, comma 2). È altresì precisato che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 del predetto Accordo, che disciplina le modalità di ripartizione di talune spese tra le Parti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3, comma 3).

La relazione tecnica, riepiloga gli oneri derivanti dal provvedimento e, con riguardo alla relativa copertura finanziaria, riferisce che l'accantonamento utilizzato a tal fine reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto sulla cooperazione di polizia tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan e provvede, all'articolo 3, alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3 ("Settori di cooperazione"), 9, paragrafo 2 (gruppi di lavoro), e 10 ("Riunione e consultazioni") dell'Accordo medesimo, pari

a 80.133 euro annui a decorrere dal 2025, e degli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, paragrafo 1 (Comitato congiunto), valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2025. Il provvedimento è inoltre corredato, all'articolo 3, comma 2, da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione degli articoli in precedenza indicati. Viene, infine, specificato all'articolo 3, comma 3, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 ("Spese") del predetto Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Tutto ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 9, paragrafo 2, e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli ulteriori oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo Accordo, valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione, per complessivi 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026.

In particolare, si segnala, a tale ultimo riguardo, che, con specifico riferimento al triennio 2026-2028, la relazione illustrativa al citato disegno di legge di bilancio indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si fa presente, inoltre, che il comma 2 dell'articolo in commento reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione dell'Accordo, ad eccezione degli articoli 3, 9 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le

amministrazioni interessate vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.

Si rileva, altresì, che il successivo comma 3 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, riferibili – secondo la relazione tecnica – a richieste di assistenza per le quali si concordi una ripartizione delle spese diversa da quella ordinaria o dalle quali derivino spese elevate o straordinarie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In proposito, non si formulano osservazioni, trattandosi di una previsione di regola contenuta nei provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali, in considerazione del carattere meramente eventuale dei predetti oneri.

ARTICOLI da 1 a 11 dell'Accordo

Cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan

Le norme dell'Accordo recano disposizioni volte a:

- stabilire gli obiettivi dell'Accordo (promozione, sviluppo e rafforzamento della cooperazione al fine di prevenire e reprimere la criminalità nelle sue forme gravi ed emergenti e il terrorismo) e a precisare la compatibilità con il rispetto del diritto internazionale applicabile e, per l'Italia, dell'appartenenza all'Unione europea (articolo 1);
- individuare le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno) (articolo 2);
- definire i settori di cooperazione (articolo 3, paragrafo 1), quali, tra gli altri, il contrasto al crimine organizzato transnazionale [lettera a)], le attività terroristiche [lettera b)], i reati contro la persona [lettera c)], la produzione e il traffico illecito di stupefacenti [lettera d)], la tratta di persone e il traffico illecito di migranti [lettera e)], il traffico illecito di armi [lettera f)], la criminalità informatica [lettera g)] e i reati economici e finanziari [lettera h)];
- individuare, tra le altre finalità garantite dalla collaborazione tra le Autorità (articolo 3, paragrafo 2), l'ordine pubblico e la sicurezza [lettera a)], la cooperazione nei settori della polizia scientifica [lettera d)] e delle unità cinofile [lettera e)], lo scambio di informazioni su materiali, attrezzature e tecnologie usate dalle Forze di polizia [lettera g)], la cooperazione nello sviluppo di sistemi informativi [lettera h)], nonché la cooperazione

in ambito formativo, anche attraverso la partecipazione di operatori di Polizia di ciascuna Parte ai corsi di formazione e alle attività organizzate nel Paese dell'altra Parte in relazione a temi di interesse strategico considerevole [lettera i)]. Viene, inoltre, espressamente previsto che l'Accordo non produce alcun effetto in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale (articolo 3, paragrafo 3);

- stabilire le modalità di cooperazione, quali lo scambio delle informazioni su specifiche categorie di reati e di soggetti criminali o comunque coinvolti nel compimento dei reati (A), lo svolgimento di analisi su reati di comune interesse e la condivisione di strumenti operativi e buone prassi (B), l'adozione di misure di coordinamento delle tecniche investigative (C), l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo 5 dell'Accordo (D), nonché la cooperazione strategica (E) (articolo 4);
- disciplinare i requisiti per le richieste di assistenza concernente la cooperazione prevista dall'Accordo in esame (articolo 5), le modalità di esecuzione di tali richieste (art. 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7) e le modalità per assicurare la protezione dei dati (articolo 8);
- prevedere l'istituzione di un Comitato congiunto di cooperazione strategica che si riunirà, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalità di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale per combattere il crimine (articolo 9, paragrafo 1);
- riconoscere alle Autorità competenti la facoltà di costituire, in conformità con le proprie legislazioni nazionali, gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti operanti secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza ed analisi (articolo 9, paragrafo 2), e ai rappresentanti delle predette Autorità la facoltà di tenere riunioni e consultazioni (articolo 10);
- prevedere che le spese derivanti dall'esecuzione delle richieste di assistenza siano sostenute dall'Autorità competente ricevente, salvo diverse intese tra le due Autorità competenti. È, altresì, specificato che, se la richiesta di assistenza include spese considerevoli o straordinarie, le predette Autorità si consultano per stabilire le condizioni della richiesta nonché le modalità di ripartizione delle spese (articolo 11, paragrafo 1). Inoltre, è precisato che, salvo diversamente deciso, le spese per le riunioni sono a carico della parte ricevente, mentre quelle di viaggio e alloggio della parte inviante (articolo 11, paragrafo 2) e che le Parti possono offrirsi reciproca assistenza gratuita (articolo 11, paragrafo 3);
- disciplinare l'utilizzo delle lingue di lavoro (articolo 12), le modalità di composizione delle controversie (articolo 13) e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 15), oltre a prevedere un'apposita clausola di compatibilità con quanto disposto per le Parti da altri trattati (articolo 14).

La relazione tecnica illustra gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, con riferimento alle seguenti specifiche disposizioni, fornendo dati, parametri ed elementi di valutazione che si riportano in via sintetica, rinviando, per gli eventuali approfondimenti al testo della relazione tecnica relativa all'AS 1446.

La relazione tecnica fornisce, in particolare, i dati e i parametri utilizzati ai fini del calcolo della diaria di missioni all'estero da riconoscere al personale delle Forze di Polizia italiane interessato dall'applicazione dell'Accordo.

Articolo 3

Lo scambio di informazioni relativamente al paragrafo 2 (comma, nel testo della relazione tecnica), lettera g), può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2851). Più in generale, le attività di collaborazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Accordo sono principalmente svolte mediante scambi di informazioni, modalità che non genera ulteriori oneri finanziari, poiché rientranti tra le attività ordinarie svolte dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza mediante diversi canali di cooperazione di polizia, nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7.

Si tratta quindi di modalità operative senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio (Capitolo 2624/24 a legislazione vigente).

Al fine di attuare la cooperazione prevista dal paragrafo 2, lettera i), dell'articolo in esame, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione. Al riguardo, si prevede di realizzare una volta l'anno, a decorrere dal 2025, un corso a beneficio della polizia uzbeka, della durata di 15 giorni, per 10 frequentatori, presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri autorizzati sono indicati pari complessivamente a 16.759,28 euro.

Sempre con riferimento alla cooperazione in ambito formativo di cui al paragrafo 2, lettera i), la RT aggiunge che la cooperazione nell'ambito della formazione di base avverrà anche mediante l'invio in Uzbekistan di 4 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, nella qualità di formatori, per la durata di 10 giorni due volte l'anno con oneri autorizzati complessivamente pari a 19.709,60 euro.

Per quanto concerne, invece, lo scambio di informazioni in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonché sui risultati delle

analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata previsti dal paragrafo 1, lettera d), esso comporterà l'organizzazione dei seguenti due eventi formativi:

- a) riunione in Italia con la partecipazione di due esperti per 4 giorni, i cui oneri sono complessivamente pari a 378,00 euro (oneri autorizzati);
- b) riunione in Uzbekistan della durata di 4 giorni con la partecipazione di un componente avente qualifica dirigenziale ed uno avente qualifica direttiva o equiparate ai gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, i cui oneri sono complessivamente pari a 3.135,32 euro (oneri autorizzati).

Si prevede, inoltre, l'organizzazione in Italia di un corso avente finalità addestrative sulle materie di cui sopra della durata di 7 giorni (di cui due per il viaggio) per due discenti della polizia uzbeka. Tale attività comporta un onere complessivo pari a 1.001,74 euro (oneri autorizzati).

Pertanto, alla luce delle risultanze su esposte, la RT riferisce che gli oneri autorizzati, complessivamente derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo, sono pari a 40.983,94 euro a decorrere dal 2025 (40.984,00 euro in cifra tonda).

Nella tabella a seguire si riporta un quadro di sintesi degli oneri complessivamente recati dall'Articolo 3 a decorrere dal 2025.

(euro)	
Categoria di onere (oneri autorizzati)	Importo
Formazione a beneficio della polizia uzbeka	16.759,28
Cooperazione nell'ambito della formazione di base	19.709,60
Riunione in Italia	378,00
Riunione in Uzbekistan	3.135,32
Corso addestrativo per la polizia uzbeka	1.001,74
Totale	40.984,00

Articolo 4

Le attività di cui alle lettere A), B) e C) sono principalmente svolte mediante scambio di informazioni e la relativa assenza di oneri finanziari aggiuntivi è giustificata dalle stesse considerazioni già espresse con riferimento al precedente articolo 3 paragrafi 1 e 2. Più nello specifico, lo scambio di informazioni di cui alla lettera A) e la condivisione di strumenti operativi di cui alla lettera B), avverrà tramite i canali telematici, attraverso l'utilizzo dei canali Interpol ovvero attraverso gli Esperti per la Sicurezza/Ufficiali di Collegamento, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio. Per le forme di cooperazione di cui alla lettera C), concernenti le misure da adottare al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, trattandosi di previsioni

eventuali, potranno essere realizzate attingendo alle assegnazioni ordinarie delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel premettere che rientrano nella definizione di "speciali tecniche investigative" la consegna controllata, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, si indicano di seguito i capitoli di spesa sui quali potranno gravare le predette operazioni: Cap. 2501/1 "stipendi personale della Polizia di Stato"; Cap. 2645/1 "missioni nazionali"; Cap. 2645/2 "missioni all'estero"; Cap. 2629/1 "spese riservate per la lotta alla delinquenza" e Cap. 7456/5 "acquisto impianti, attrezzature, apparati, ecc.".

Per la lettera D) valgono le considerazioni formulate qui di seguito per l'articolo 5 ed infine, la lettera E), che costituisce una specificazione delle attività contemplate nel precedente articolo 3 paragrafo 2, si fa riferimento alle previsioni di spesa relative all'organizzazione delle sessioni annuali di formazione di cui sopra.

Articolo 5

Le richieste di assistenza di cui all'articolo 5 non generano alcun onere finanziario atteso che tale attività di collaborazione rientra tra le ordinarie mansioni svolte dal servizio di cooperazione internazionale di polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Articolo 9

Le riunioni del Comitato congiunto di cooperazione strategica previste dal paragrafo 1, aventi cadenza annuale e da tenersi alternativamente tra i due paesi o in modalità di video conferenza, trovano attuazione mediante l'invio in missione di 8 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, per la durata di 4 giorni con oneri complessivi valutati in 12.433,84 euro.

Le riunioni dei gruppi di lavoro operativi e d'indagine, previste dal paragrafo 2, da tenersi due volte l'anno, trovano attuazione mediante l'invio in missione di 6 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, per la durata di 5 giorni con oneri autorizzati complessivamente pari a 20.482,20 euro (oneri connessi a ciascuna riunione = 10.241,10 euro).

Complessivamente si tratta di:

- 32.926,04 euro (dal 2025 ad anni alterni) in cifra tonda 32.927,00 euro;
- 20.482,20 (dal 2026 ad anni alterni) in cifra tonda 20.483,00 euro.

Nella tabella a seguire si riporta un quadro di sintesi degli oneri complessivamente recati dall'Articolo 9 con la precisazione delle relative decorrenze e nature.

(euro)		
	Oneri	
	Natura	Importo
Dal 2025 ad anni alterni	autorizzati	20.482,20
	valutati	12.443,84
	totali	32.926,04
Dal 2026 ad anni alterni	autorizzati	20.482,20
	totali	20.482,20

Articolo 10

Le riunioni e consultazioni previste dal presente articolo trovano attuazione mediante lo svolgimento di due missioni annue, con l'impiego di 6 unità del ruolo direttivo della polizia di Stato o equiparati, per la durata di 4 giorni. Gli oneri complessivamente autorizzati, derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, sono pari a 18.665,76 euro a decorrere dal 2025, 18.666 euro in cifra tonda (oneri connessi a ciascuna riunione = 9.332,88 euro).

Articolo 11

L'Accordo sancisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Questa eventuale deroga al metodo ordinario non comporta attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'Accordo. Ne deriva che, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente, e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese elevate o straordinarie si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Articolo 12

Dalle disposizioni in materia previste dall'articolo 12 "Lingue di lavoro" non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Non sono previste spese relative ad eventuali traduzioni, poiché all'occorrenza potranno essere eseguite da funzionari linguistici dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

Articolo 13

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

Pertanto, come sintetizzato nella tabella a seguire, alla luce degli elementi su esposti, gli oneri complessivi, a decorrere dal 2025 ad anni alterni, derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 9 e 10 dell'accordo ammontano ad euro 92.576,04 arrotondato ad euro 92.577 di cui euro 12.443,84 aventi natura di oneri valutati ed euro 80.132,20 aventi natura di oneri autorizzati. A decorrere dall'anno 2026 ad anni alterni, l'onere totale dell'accordo ammonta ad euro 80.133 aventi natura di oneri autorizzati.

(euro)

Natura oneri	Ambito di attività	Importo
Autorizzati	Settori di cooperazione (articolo 3)	40.984,00
	Riunioni dei gruppi di lavoro (articolo 9, comma 2)	20.482,20
	Riunioni e consultazioni (articolo 10)	18.665,76
	Totale ad anni alterni dal 2026	80.132,20
Valutati	Riunioni del Comitato congiunto (articolo 9, comma 1)	12.443,84
Totale ad anni alterni dal 2025		92.576,04

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dell'Accordo in esame, che appaiono presentare profili di carattere finanziario, prevedono:

- i settori e le forme di cooperazione (articoli 3 e 4);
- la disciplina delle richieste di assistenza (articoli da 5 a 7);
- l'istituzione di un Comitato congiunto di cooperazione strategica che si riunirà almeno una volta all'anno, anche con modalità di videoconferenza (articolo 9, paragrafo 1);
- la possibilità di costituire gruppi di lavoro operativo e di indagine congiunti operanti per fronteggiare esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati (articolo 9, paragrafo 2);
- la tenuta di riunioni e consultazioni anche in videoconferenza (articolo 10);
- salvo sia diversamente concordato dalle Parti, che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza siano sostenute dalla Parte richiesta e che le spese per le riunioni siano sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio siano sostenute dall'Autorità competente inviante (articolo 11, paragrafi 1 e 2);

- la possibilità che le Parti possano offrirsi reciproca assistenza gratuita (articolo 11, paragrafo 3).

Gli oneri derivanti dalle predette disposizioni sono riferiti dalla relazione tecnica a spese di viaggio, indennità di missione e diaria del personale delle Forze di Polizia inviato in Uzbekistan per le finalità dell'Accordo, nonché a spese relative ai corsi di formazione congiunti da tenere in Italia, mentre secondo la stessa relazione tecnica, per quanto riguarda a trattazione di una richiesta di assistenza, le relative spese saranno sostenute dalla parte richiesta e, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese elevate o straordinarie, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Tutto ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare.